

# REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI FRAZIONE

## TITOLO I

### Istituzione e Sedi

#### **Art. 1** – Oggetto del regolamento

1. Il Consiglio comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 comma 2 dello Statuto comunale, con l'istituzione dei Consigli di frazione riafferma il significato ed il valore della partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale e amministrativa della comunità.
2. Il presente Regolamento ha per oggetto le modalità di costituzione degli organi delle frazioni, il loro funzionamento e le rispettive competenze.
3. Il presente Regolamento si ispira alle norme vigenti in materia di partecipazione e decentramento istituzionale.

#### **Art. 2** – Organi della frazione

1. Sono organi della frazione:
  - . Il Consiglio;
  - . il Presidente;
  - . l'Assemblea.
2. Sono istituiti i seguenti sette Consigli di frazione, rappresentativi della popolazione residente nelle zone del territorio comunale a fianco di ciascuno indicate. Per la delimitazione delle frazioni e per l'elenco delle vie si fa riferimento allo stradario comunale:
  - Consiglio di frazione di Marzabotto Capoluogo.
  - Consiglio di frazione di Medelana ( Luminasio, Medelana)
  - Consiglio di frazione di Lama di Reno ( Lama di Reno, Panico, Canovella e San Silvestro)
  - Consiglio di frazione di Pian di Venola (Pian di Venola, Sperticano, Montasico, Venola)
  - Consiglio di frazione di Sibano (Sibano, Malfolle)
  - Consiglio di frazione di Pioppe (Pioppe di Salvaro)
  - Consiglio di frazione di Setta (Sirano, Allocco, Gardeletta, Quercia, Lama di Setta, Murazze)
3. Il numero e la distribuzione territoriale dei Consigli di frazione può essere modificato con delibera del Consiglio comunale, previa consultazione dei Consigli di frazione interessati.

#### **Art. 3** -Sede del Consiglio di frazione

1. I Consigli di frazione hanno Sede stabile nei locali comunali presenti in ogni frazione o, se la frazione ne è ancora priva, in locali individuati dai Consigli stessi, con l'eventuale sostegno dell'Amministrazione comunale. Tali sedi, oltre a ospitare le riunioni dei Consigli di Frazione e a consentire l'attività dei Consigli medesimi, potranno essere utilizzate per la convocazione delle Assemblee pubbliche di frazione.
2. Nell'eventualità in cui le Assemblee di frazione non possano svolgersi presso le sedi dei rispettivi Consigli e non vi fossero locali dell'Amministrazione comunale a tal fine disponibili, l'Amministrazione stessa provvederà a reperire locali di idonea capienza.

## TITOLO II

### Le funzioni

#### **Art. 4** -Funzioni del Consiglio di frazione

1. Il Consiglio di frazione, nell'interesse della propria comunità e nel rispetto del proprio ambito territoriale:

a) svolge, nei riguardi dell'Amministrazione Comunale, funzioni consultive, propositive, conoscitive e di iniziativa;

b) esercita funzioni di verifica sull'attuazione e l'esecuzione delle deliberazioni dell'Amministrazione Comunale interessanti le singole frazioni;

c) attua, altresì, iniziative di promozione e crescita della partecipazione, ricercando autonomamente tutte le forme e gli strumenti idonei a perseguire tali scopi.

#### **Art 5** -Funzioni consultive

1. Il Consiglio di frazione esprime parere sulle proposte di deliberazioni dell'Amministrazione comunale, concernenti:

a) l'utilizzo dei centri civici;

b) la promozione ed il sostegno delle libere forme associative;

c) la collaborazione alle attività promosse dalle associazioni, dagli organi della gestione sociale della scuola e dei servizi prescolari;

d) il bilancio di previsione ed il conto consuntivo del Comune;

e) il programma triennale delle opere pubbliche ed i criteri generali di realizzazione dei servizi;

f) gli strumenti di pianificazione urbanistica e delle attività produttive: piano di sviluppo comunale (ex piano regolatore generale) e relativi piani attuativi; i progetti di realizzazione e ristrutturazione di opere pubbliche.

#### **Art. 6** -Tempi e modi della consultazione

1. La consultazione di cui all'articolo precedente avviene prima dell'adozione del provvedimento finale, assegnando, a cura del responsabile dell'ufficio competente, tempi concordati con i Consigli di frazione.

2. Quando gli Organi del Comune sono tenuti ad assumere le proprie deliberazioni entro termini fissati da leggi o da norme regolamentari, il limite di tempo riservato al Consiglio di frazione per esprimere il proprio parere non potrà superare quello della data di convocazione del Consiglio.

3. Il parere espresso dal Consiglio di frazione deve essere citato nei conseguenti atti deliberativi. Si prescinde dal parere quando questo non sia fornito entro il termine concordato.

#### **Art. 7** -Funzioni propositive

1. Il Consiglio di frazione esercita funzioni propositive, con atti scritti, in merito a:

a) definizione dei programmi comunali di intervento per i servizi, dei programmi di manutenzione straordinaria e dei criteri per la manutenzione ordinaria;

b) realizzazione delle opere pubbliche, sulla base dei criteri e delle disponibilità finanziarie determinate dall'Amministrazione comunale (bilancio partecipato);

c) criteri di assegnazione dei contributi da parte dell'Amministrazione comunale nei diversi settori;

d) funzionamento dei servizi comunali esistenti nell'ambito dei settori scolastico, parascolastico, ricreativo, sportivo, culturale, ecc...;

e) funzionamento dei centri civici.

2. Gli atti propositivi del Consiglio di frazione devono essere fatti pervenire al Sindaco e agli Assessori competenti. Sulla base delle proposte del Consiglio di frazione, i settori dell'Amministrazione comunale formulano piani di intervento, che verranno discussi con il Consiglio di frazione.

#### **Art. 8** -Funzioni conoscitive e di iniziativa

1. Il Presidente ed il Consiglio di frazione possono presentare interrogazioni, mozioni e petizioni al Sindaco, alla Giunta ed alle Commissioni Consiliari.

2. Le interrogazioni, mozioni e petizioni devono essere presentate per iscritto all'ufficio protocollo del Comune ed indirizzate all'Organo cui sono rivolte.

3. Alle interrogazioni e petizioni deve essere fornito, di norma, un riscontro scritto entro il termine di 30 giorni dal ricevimento. Le mozioni devono essere esaminate e discusse, di norma, entro 40 giorni dal ricevimento.

#### **Art. 9** -Funzioni di verifica

1. Nelle materie di cui alle funzioni consultive, il Consiglio di frazione svolge attività di verifica in base alle informazioni e documentazioni inviate o richieste agli uffici comunali, con la collaborazione del personale del Comune, previo accordo con il Responsabile di settore competente.

#### **Art. 10** -Consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio di frazione può promuovere autonomamente sul proprio territorio forme di consultazione e coinvolgimento della popolazione, dei cittadini singoli ed associati, relativamente alle questioni ritenute di rilevante interesse per la propria comunità.

#### **Art. 11** -Assemblea di frazione

1. L'Assemblea è rivolta a tutti i cittadini della frazione e viene convocata dal Presidente del Consiglio di frazione almeno due volte l'anno e ogni volta che sia ritenuta necessaria dal Consiglio di frazione o da un numero di cittadini equivalente a cinque volte il numero dei Consiglieri. Possono essere invitati il Sindaco o un suo rappresentante e gli Assessori con delega alle materie all'o.d.g..

2. L'Assemblea viene obbligatoriamente convocata durante la fase di preparazione del bilancio preventivo. A questa Assemblea partecipano il Sindaco e gli Assessori.

3. L'Assemblea può proporre e suggerire iniziative e modi di intervento che il Consiglio di frazione deve tenere in considerazione.

4. Il Consiglio di frazione, nel corso delle Assemblee e nei modi che ritiene più opportuni, deve dare risposta alle domande e petizioni presentate dai cittadini sui problemi locali e riferire della propria attività.

#### **Art. 12** - Spese

Fermo restando che le funzioni di Presidente e di componente dei Consigli di frazione sono esercitate a titolo gratuito, a tutte le eventuali spese di gestione, mantenimento e funzionamento dei Consigli e delle Assemblee di frazione provvede l'Amministrazione comunale mediante iscrizione in apposito capitolo di bilancio.

### **TITOLO III**

#### **Composizione, nomina e funzionamento**

#### **Art. 13** – Composizione del Consiglio di frazione

1. I Consiglieri di frazione sono previsti nel numero massimo di 47 (quarantasette); hanno cinque Consiglieri i Consigli di frazione di Medelana, Sibano, Pioppe, Setta; hanno nove Consiglieri i Consigli di frazione di Marzabotto Capoluogo, Lama di Reno, Pian di Venola.

2. I Consiglieri sono eletti in ciascuna frazione, in pubblica assemblea.

3. Possono partecipare al voto ed essere candidabili ed eleggibili:

a) i cittadini residenti che abbiano compiuto i 16 anni il giorno di pubblicazione dell'avviso pubblico di convocazione dell'Assemblea di cui al seguente art. 15 comma 1;

b) i residenti stranieri che abbiano compiuto i 16 anni il giorno di pubblicazione dell'avviso pubblico di convocazione dell'Assemblea di cui al seguente art. 15 comma 1 e che siano residenti da almeno dodici mesi nella frazione del Comune di Marzabotto;

c) non ci si può candidare né essere eletti in più di un Consiglio di frazione;

d) le candidature sono individuali.

#### **Art. 14** -Requisiti dei componenti del Consiglio di frazione

1. Non possono, in ogni caso, essere nominati Consiglieri di frazione:

- coloro che versino in alcuna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere comunale, ai sensi del capo II del Titolo III del D.lgs. 267/2000;
- i Deputati e i Senatori;
- i Consiglieri regionali e provinciali;
- i Consiglieri e gli Assessori comunali di Marzabotto;
- i dipendenti e collaboratori professionali del Comune di Marzabotto;
- i dipendenti di Società del Comune o dallo stesso partecipate.

#### **Art. 15** – Procedura per la nomina del Consiglio di frazione

1. Entro trenta giorni dall'insediamento della Amministrazione Comunale, è convocata dal Sindaco in ogni frazione una Assemblea pubblica di tutti gli aventi diritto al voto in ciascuna frazione per procedere alla formalizzazione delle candidature e alla successiva elezione dei Consiglieri del Consiglio di frazione, avendo cura di assicurare una equilibrata distribuzione di rappresentanza di genere e adeguata rappresentatività sul territorio della frazione.

2. Nel caso che un cittadino non possa essere presente alla Assemblea ma intenda candidarsi, può presentare al Sindaco, per iscritto, la propria candidatura prima della Assemblea.

3. L'Assemblea di cui al comma 1 è convocata dal Sindaco mediante pubblici avvisi da pubblicarsi almeno 15 giorni prima della giornata stabilita. Alla convocazione viene data la massima pubblicità e contestualmente se ne dà comunicazione scritta ai Gruppi consiliari, ai Partiti politici presenti sul territorio comunale, ai Movimenti politici e di opinione, alle Organizzazioni sindacali, alle Associazioni sportive, culturali e di volontariato sociale, presenti nel territorio.

4. L'Assemblea è valida se il numero dei cittadini elettori presenti equivale a tre volte il numero dei Consiglieri da eleggere. Se alla prima convocazione non si raggiunge il numero di elettori necessario, il Sindaco indice una seconda Assemblea dopo almeno trenta giorni. Se anche la seconda Assemblea non raggiunge il quorum, la frazione resta priva di Consiglio di frazione per i successivi dodici mesi, trascorsi i quali il Sindaco indice nuovamente l'Assemblea elettorale.

5. L'Assemblea, prima dell'inizio dei lavori, nominerà un Presidente e un Segretario verbalizzante; né il Presidente né il Segretario possono candidarsi a Consigliere di frazione.

6. Nell'Assemblea vengono presentate le candidature pervenute che saranno accorpate in una unica lista, che non può essere inferiore a 7 candidati per i Consigli di Medelana, Sibano, Pioppe, Setta e 11 candidati per i Consigli di Marzabotto Capoluogo, Lama di Reno, Pian di Venola.

7. L'Assemblea procede alla elezione indicando, a mezzo di scheda segreta, tre fra i nominativi inseriti nella lista unica per le frazioni di Medelana, Sibano, Pioppe, Setta, e sei fra i nominativi inseriti nella lista unica per le frazioni di Marzabotto Capoluogo, Lama di Reno, Pian di Venola.

8. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il più giovane.

9. Tre scrutatori, scelti dal Presidente tra i membri dell'Assemblea, vigilano sulla regolarità e imparzialità, dalla formalizzazione delle candidature fino alle votazioni, con l'ausilio del personale comunale.

10. In seguito allo spoglio delle schede, i nominativi degli eletti sono sottoposti al Consiglio Comunale per la nomina, a mezzo di un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario facenti funzioni.

#### **Art. 16** -Durata in carica del Consiglio di frazione

1. I componenti dei Consigli di frazione sono nominati entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale.

2. I Consigli di frazione rimangono in carica per tutto il mandato amministrativo di riferimento ed esercitano le funzioni che sono loro assegnate dal Regolamento fino al giorno antecedente l'affissione dei manifesti di convocazione dei Comizi elettorali per il rinnovo del mandato amministrativo.

3. I Consigli di frazione, nella prima seduta di ciascun anno (per anno si intendono i dodici mesi successivi alla nomina, e così di seguito), nominano, al proprio interno, a maggioranza, un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, in modo da assicurare la rotazione delle cariche.

4. In caso di dimissioni, di morte o di decadenza per sopravvenuta incompatibilità o per assenza ingiustificata a n° 3 (tre) sedute consecutive, di uno o più Consiglieri, il Presidente, preso atto delle dimissioni o dell'avvenuta decadenza, procede alla surrogazione con nuovi Consiglieri, seguendo la graduatoria dei non eletti oppure, nel caso la lista sia esaurita, procedendo a nuova elezione.

5. I Consiglieri di frazione, Presidente, Vicepresidente e Segretario inclusi, non hanno diritto a percepire alcun compenso o indennità né rimborso per lo svolgimento del loro mandato.

#### **Art. 17** -Funzionamento dei Consigli di frazione

1. Le sedute sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni dalla data prevista. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della seduta e l'ordine del giorno previsto. La convocazione deve essere recapitata ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, via posta, fax o via e-mail. È consentita, per motivi d'urgenza, una convocazione da recapitare almeno 1 (un) giorno prima della riunione. La convocazione della prima seduta dei Consigli è disposta dal Sindaco.

2. Il Presidente convoca il Consiglio:

- . di propria iniziativa
- . su richiesta scritta di almeno 20 cittadini della frazione
- . su richiesta del Sindaco o di un Assessore
- . su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri Comunali
- . su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri di frazione

3. La riunione congiunta di più di un Consiglio di frazione è convocata dai rispettivi Presidenti, ove vi fossero argomenti che riguardano più frazioni, oppure dal Sindaco (con particolare riferimento alla presentazione della proposta di bilancio di previsione).

4. Per la validità delle sedute è prevista la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

5. Le deliberazioni di competenza del Consiglio di frazione vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti, ossia con un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti (se il numero dei votanti è dispari la maggioranza assoluta sarà costituita dal quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti).

6. Le sedute del Consiglio di frazione devono essere verbalizzate a cura del Segretario che, insieme al Presidente, ne firma il verbale.

7. Le sedute dei Consigli sono pubbliche, purché si tratti di contenuti non sottratti all'accesso (seduta segreta).

8. La seduta, il cui ordine del giorno è stato predisposto dal Presidente tenendo conto anche delle proposte e delle richieste ricevute dai cittadini e/o dalla Amministrazione ed è stato reso noto attraverso l'affissione del medesimo nei luoghi più frequentati della frazione, è aperta alla discussione pubblica dei singoli argomenti. Gli interventi dei cittadini vanno verbalizzati. I cittadini non hanno diritto di voto. La convocazione è notificata al Sindaco e all'assessore alla partecipazione, che ne informano i capigruppo consiliari.

9. Il Presidente del Consiglio di frazione può invitare a titolo non oneroso alle sedute Amministratori comunali, tecnici, esperti, Rappresentanti delle Pubbliche Autorità, ascoltare pareri e/o relazioni in ordine a determinati problemi. Gli interventi vanno verbalizzati. Gli invitati, come i cittadini, non hanno diritto di voto.

#### **Art. 18** -Il Presidente del Consiglio di frazione

1. Il Presidente cessa dalla carica nei casi di morte, dimissione, revoca espressa dalla maggioranza dei Consiglieri e di decadenza per sopravvenuta incompatibilità. Il Consiglio di frazione provvede entro 30 giorni alla elezione del nuovo Presidente, nelle more le funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

#### **Art. 19** -Compiti del Presidente del Consiglio di frazione

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di frazione. Rappresenta il Consiglio di frazione e riferisce al Sindaco e ai singoli Assessori sui problemi della frazione e sul funzionamento dei servizi.
2. Il Presidente coordina e verifica gli interventi necessari all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di frazione, trasmettendole fra l'altro all'Amministrazione comunale nella persona del Sindaco.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea di frazione, almeno due volte l'anno.
4. Il Presidente può essere invitato nelle riunioni della Giunta comunale in rappresentanza del Consiglio di frazione per riferire su specifici argomenti di competenza del Consiglio di frazione.
5. Il Presidente tiene costanti rapporti di coordinamento con gli altri Presidenti di Consiglio di frazione.

#### **Art. 20** -Il Segretario del Consiglio di frazione

1. Il Consiglio di frazione nel corso della sua prima seduta di ogni anno procede all'elezione, al proprio interno, di un Segretario, che provvede alla stesura dei verbali riassuntivi delle sedute del Consiglio, esplicitando le decisioni assunte e gli esiti delle votazioni.
2. Copia del verbale firmato dal Presidente e dal Segretario entro 5 (cinque) giorni viene inviata alla Segreteria del Sindaco che ne cura la raccolta e la distribuzione ai capigruppo consiliari. Chiunque può prendere visione dei verbali purché si tratti di contenuti non sottratti all'accesso (seduta segreta).

#### **Art. 21** -Diritto all'informazione

1. I membri del Consiglio di frazione hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle aziende e dagli enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie, le informazioni e copie degli atti in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. I Consiglieri stessi sono tenuti al segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente determinati dalla legge.